Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 18/09/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 6.04.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 794,13 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, € 1.740,00 a titolo di n. 6 rate erroneamente considerate insolute, oltre interessi legali.
Costituitosi l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: che il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che "la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%. Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste (…) dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento"; che in sede di conteggio estintivo è già stata stornata la somma di € 789,41 a titolo di commissioni rete distributiva non godute così come previsto dalle condizioni generali di contratto nell'allegato al contratto denominato" Piano annuale di rimborso interessi e commissioni"; in particolare, le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività up front sia recurring ed il

contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale avallati dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e dalle successive pronunce dei Collegi territoriali; che l'importo retrocesso all'atto dell'estinzione a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate corrisponde a quello risultante nel predetto "Piano Annuale" per la mensilità successiva a quella di estinzione; quanto alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria, si riferiscono ad attività up front non rimborsabili, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza Lexitor della CGUE; che, invero, la comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti", nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti; che, inoltre, la direttiva UE 2008/48 non può ritenersi direttamente applicabile ai rapporti tra privati; che la domanda inerente il rimborso pro quota delle imposte di legge pagate all'atto della sottoscrizione del contratto è da rigettarsi in quanto infondata in fatto e diritto; che, come già rappresentato in sede di riscontro al reclamo, le verifiche in merito sia alle n. 4 quote insolute sia alle n. 2 quote che la Cliente asserisce essere state versate in eccedenza non hanno rilevato la presenza di somme da restituirsi a tale titolo; che l'intermediario ha evidenziato sia al Cliente sia all'Amministrazione Terza Ceduta il mancato versamento delle n. 4 quote indicate come insolute nel conteggio estintivo e delle quali viene richiesto il rimborso (cfr. doc. da n. 2 a n. 6); che le suddette rate, così come eventuali ulteriori versate post estinzione del contratto di finanziamento di cui trattasi non sono pervenuti (cfr. doc. da n. 7 a n. 10) ma che, in ogni caso, l'onere della prova – attestazione di avvenuto versamento da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta – debba gravare sulla parte ricorrente anche la fine di reperire utili elementi per eventuale ricerca contabile; la non ripetibilità delle spese legali.
Con memoria di replica del 03/09/2020 parte ricorrente ribadisce relativamente alla richiesta di rimborso delle commissioni non godute quanto già dedotto in sede di ricorso, reiterando la richiesta di rimborso delle commissioni aventi natura up front in applicazione dei principi di cui alla sentenza Lexitor. Richiama a sostegno di ciò le decisioni dei Tribunali di Napoli, n. 1340 del 7/02/2020, e di Torino, n. 1434 del 23/04/2020.
Relativamente alla richiesta di rimborso delle quote insolute – quantificata in sede di ricorso in € 1.740,00 corrispondente a n. 6 quote – parte ricorrente riformula la propria domanda chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 1.160,00 corrispondente a n. 4 quote di cui allega le relative buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "*nel senso*

che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

4. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Quanto alla componente della commissione rete distributiva, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come recurring, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorché nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si rappresenta che il resistente ha rimborsato la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. Il Collegio, pertanto, rilevato che espressamente il ricorrente chiede la differenza tra quanto dovuto secondo il piano di rimborso e quanto, invece, riconosciuto, ritiene l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 16,92.

6. Quanto alla componente up front della commissione distributiva (40% del costo complessivo), il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi.

7. Quanto alla commissione di istruttoria, il Collegio ne rileva la natura up front ed il conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi.
8. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	35	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	85	TAN	8,15%					
Denominazione		% rapportata al TAN	54,01%					
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	243,05 €		243,05 €
commissioni rete distributiva 40%				974,40 €	Up front	526,27 €		526,27 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					769,32 €

9. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 786,24 (€ 769,32+ € 16,92), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
10. Quanto alla domanda di restituzione delle rate insolute, il ricorrente ha allegato, a riprova del carattere indebito degli addebiti, le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015, addebitate anche in conteggio estintivo.
Dal canto suo, il resistente allega l'estratto conto dal quale è possibile evincere l'avvenuto rimborso della rata di gennaio.
Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene il resistente tenuto alla restituzione dell'ulteriore somma di € 870,00, pari agli importi delle rate di febbraio, marzo, aprile, 2015 che risultano, invece, addebitate sia in busta paga sia in sede di conteggio estintivo.
11. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.656,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.656,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI